

Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile

Pagina 1

N. R.G. 522/2016




**TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

**IN PERSONA DEL GIUDICE MONOCRATICO DR. GIORGIO JACHIA,
A SCIoglIMENTO DELLA RISERVA ASSUNTA ALL'ULTIMA UDIENZA
PRONUNCIA LA SEGUENTE:**

ORDINANZA

**NELLA CAUSA EX ART. 702 BIS C.P.C
IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
TRA LE SEGUENTI:**

PARTI

1) 
C.F.: DBWZKL88M08Z335T
Rappresentato e difeso dall'avvocato LICI AMARILDA

AVVERSO

RICORRENTE

2) MINISTERO INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE
RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
SALERNO
PRESSO LA PREFETTURA DI SALERNO

4) **PUBBLICO MINISTERO,**

RESISTENTE - CONTUMACE

- INTERVENTORE EX LEGE -

**LETTO L'ARTICOLO 702 TER BIS C.P.C.
ESPONE LE SEGUENTI**

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1 FISSAZIONE E RICHIESTA DI MEMORIA



Con ricorso depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, - con il quale sono state rigettate:

- A. la richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale;
- B. la richiesta, subordinata, di protezione sussidiaria;
- C. la richiesta ulteriormente subordinata di protezione umanitaria.

Il Giudice Istruttore ha invitato le parti al deposito di memoria rappresentando loro gli elementi necessari per la decisione.

La Commissione, la quale ha avuto comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e non si è costituita va dichiarata contumace.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa della vicenda.

Acquisito il parere contrario del PM, svolta l'udienza, la causa veniva trasmessa in decisione.

1.2 NATURA NON IMPUGNATORIA

Va preliminarmente precisata la natura non impugnatoria del ricorso introdotto ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008, non assumendo il presente giudizio natura di gravarne né di annullamento di un atto amministrativo, bensì di accertamento di status ancorché venga richiesta quale condizione di procedibilità il previo ricorso in sede amministrativa; pertanto si omette qualunque riferimento agli aspetti formali dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione.

1.3 TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO

Va quindi preliminarmente dichiarato tempestivo ed ammissibile il ricorso alla luce della disamina dei seguenti dati:

- la data della notificazione al ricorrente del diniego;
- la data del deposito del ricorso;
- il decorso di un lasso di tempo inferiore a 30 giorni tra la notifica del provvedimento impugnato ed il deposito del ricorso;
- il mancato trattenimento coatto del ricorrente in CIE o nei



CARA;

- il fatto che il ricorso non è stato rigettato per manifesta infondatezza.

2 L'ITER LOGICO DELLA DECISIONE

2.1 DESCRIZIONE E GIUDIZIO

Va premesso che non si ritiene di dover procedere ad una completa ricostruzione delle norme applicabili alle gravissime questioni della protezione internazionale anche per non incorrere in una situazione analoga a quella riscontrata dalla Suprema Corte (cfr., Cass. Civ., Sez. 6 n. 17406/2014) laddove osserva che la decisione impugnata dedica nove pagine alla descrizione delle misure tipiche di protezione internazionale e poi nell'ultima pagina compie un giudizio non riscontrabile avendo omesso ogni riferimento agli specifici fatti esaminati.

In sintesi nella giurisprudenza di legittimità (cfr., Cassazione civile, sez. VI, 30/07/2014, n. 17406) si rappresenta che l'ordinanza da assumere ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. deve contenere una precisa motivazione non apparente con:

- A) completa **descrizione** da un lato dei fatti narrati dal richiedente e dall'altro di quanto in merito riscontrato;
- B) **giudizio** in ordine alla idoneità della vicenda così ricostruita a suffragare i presupposti per l'adozione almeno di una delle tre misure tipiche di protezione internazionale.

2.2 SITUAZIONE OGGETTIVA DEL PAESE DI PROVENIENZA E CONDIZIONI SOGGETTIVE DI PERSECUZIONE, DANNI GRAVI ALLA PERSONA E SITUAZIONI DI VULNERABILITÀ.

Quindi, al solo fine, quindi, di rendere controllabili i presupposti di diritto e di fatto dell'iter logico-giuridico seguito nella decisione, si evidenziano in positivo ed in negativo i presupposti di applicazione degli istituti rappresentando che la giurisprudenza di merito e di legittimità invitano:

- I. a descrivere uno per uno i **fatti decisivi** narrati dal ricorrente e/o posti a base della sua domanda di protezione internazionale ;
- II. a riscontrare la vicenda con riferimento sul piano oggettivo al **paese di provenienza** (segnatamente area di



- appartenenza ed intero paese);
- III. a riscontrare o a verificare la non riscontrabilità della **condizione personale** (Cass. ordinanza 7.7.2014 n. 15466) del ricorrente nel luogo di provenienza;
- IV. a spiegare perché la vicenda narrata contenga o non contenga **profili di persecuzione o di discriminazione individuale** precisando:
- A. quali diritti umani fondamentali sarebbero violati;
 - B. quali atti siano per loro natura o frequenza così gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
 - C. in alternativa quale somma di misure eserciti sulla persona una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
 - D. se gli atti di persecuzione abbiano assunto la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia;
 - E. se gli atti di persecuzione siano stati posti in essere per motivi di persecuzione riconducibili a: a) "razza"; b) "religione"; c) "nazionalità"; d) "particolare gruppo sociale"; e) "opinione politica";
- V. a verificare sul piano soggettivo se la vicenda processuale contenga o non contenga la descrizione di **danni gravi alla persona** quali possono essere: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o



- altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;
- VI. a verificare quindi se sussiste **"una situazione di vulnerabilità da proteggere"** (Cass. 1.07.2014 n.22111), se sia riscontrabile "un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria" (Cass. Civ. n. 2294 del 2012, n. 8.399 del 2014, Cass. Civ. Sezione VI - 1 Sent. 27.10.2015 n.21903); se sia individuabile una situazione oggettiva e riscontrabile, descritta dettagliatamente nel ricorso, che si potrebbe verificare in caso di rientro nel paese di origine;
- VII. a spiegare perché la vicenda narrata contenga o non contenga la descrizione dei requisiti previsti per il riconoscimento dello "status umanitario" allo straniero al quale venga negata la protezione internazionale alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (in particolare della Convenzione europea dei diritti umani), circa le conseguenze che subirebbe lo straniero nel caso di un rimpatrio precisando: a) eventuali "seri motivi, in particolare di carattere umanitario" b) gli specifici obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano";
- VIII. a compiere buon governo del principio dell'**onere della prova attenuato** proprio dei procedimenti in questione (S.U. 27310 dei 2008; 16221 del 2012; 24064 del 2013)" perché non si può porre ad esclusivo carico del richiedente la dimostrazione delle condizioni oggettive del paese di provenienza ed in particolare dell'omessa protezione delle autorità statuali di polizia a fronte di fatti delittuosi e quindi descrivendo le ragioni per le quali si



deve ritenere che il richiedente (i) abbia circostanziato la domanda; (ii) abbia prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi; (iii) abbia reso dichiarazioni coerenti, plausibili e non contraddittorie con altre informazioni in atti; (iv) abbia depositato la domanda tempestivamente; (v) dai riscontri effettuati risulti in generale, attendibile.

IX. ad integrare le **lacune conoscitive** relative alle condizioni obiettive del paese di provenienza in ordine alle circostanze causalmente rilevanti rispetto alle dichiarazioni di parte poste a base della domanda.

3 DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA IN ZONA DI CONFLITTI

In sintesi, una volta esclusa la ricorrenza di persecuzioni e discriminazioni, occorre compiere attenta applicazione dell'art. 14, lett. c) al fine di accertare l'eventuale sussistenza di una **minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale**.

Il giudice di merito deve quindi:

- verificare la incapacità da parte delle autorità federali e statuali di fronteggiare la violenza diffusa individuale e collettiva;
- accertare che il rientro nel paese di origine esporrebbe il cittadino straniero ad una minaccia grave alla sua persona.

Al fine di escludere la protezione sussidiaria nell'ipotesi sub c) del citato art. 14 sono necessarie due condizioni: una oggettiva riguardante l'area di appartenenza o l'intero paese, l'altra soggettiva riguardante la condizione personale.

La prima deve essere caratterizzata dal riscontro rigoroso dell'effettività del controllo delle situazioni e degli episodi di violenza collettiva o privata (quando caratterizzata da frequenza quotidiana o da cadenze temporalmente significative) da parte delle autorità statuali; la seconda che il rientro esponga il cittadino straniero al pericolo per la sua incolumità fisica o psichica pur se non ricollegabile in via diretta e causale alla condizione soggettiva narrata.



Comunque (Corte Appello Trieste sezione prima 11.1.12016) in presenza della minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si prescinde infatti dalla posizione personale del richiedente, posto che diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato, il principio della personalizzazione della minaccia o del danno non si applica alla protezione sussidiaria ex art. 14. lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 (v. Cass. Civ. 6503/2014; 26887/2013; 8389/2012; 6880/2011).

4 DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI FATTO

Il ricorrente è stato sentito nella lingua da lui prescelta dalla Commissione Territoriale; ha ricevuto attraverso il suo difensore un invito del Giudice Istruttore volto a verificare se avesse ulteriori elementi da rappresentare all'Autorità Giudiziaria ed a presenziare se del caso all'udienza.

Non ha inteso aggiungere ulteriori dichiarazioni

In sintesi egli riferisce una vicenda del tutto privata legata ad un appalto ed all'omicidio del socio ed al fatto che egli sarebbe stato ingiustamente accusato di tale delitto.

Le vicende personali narrate dal ricorrente appaiono incomplete, incoerenti e del tutto inattendibili; inoltre non è riscontrabile.

5 DEL LUOGO DI PROVENIENZA

Va premesso che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. 32685/2010), la giurisprudenza di merito (Corte Appello Trieste sezione prima 11.1.12016) e la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU 28.2.2008 ric, n. 37201 Saadi c. Italia) hanno attribuito pieno valore probatorio ai documenti e rapporti elaborati anche da organizzazioni non governative, quali Amnesty International e Human Rights Watch, la cui affidabilità è generalmente riconosciuta sul piano internazionale.

5.1 NIGERIA

Non è dato riscontrare una situazione di estrema conflittualità in tutta la Nigeria essendovi precedenti di legittimità (cfr., Cass. Civ.,



Sezione Sesta, n. 19350 del 2016). che confermano decisioni di merito che non riscontrano i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ed essendovi invece decisioni merito che attribuiscono la protezione sussidiaria (Tribunale Genova, sez. XI, 07/06/2016).

Va subito osservato che facendo buon governo dei dati a disposizione allegati dal ricorrente ed estratti dai rapporti elaborati dalle organizzazioni internazionali ai quali sotto il profilo probatorio tanto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen, 32685/2010) quanto la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU 2821.2008 ric. n. 37201 Saadi e, Italia) hanno attribuito pieno valore probatorio e la cui affidabilità è generalmente riconosciuta sul piano internazionale, si deve ritenere che la situazione interna alla Nigeria, uno stato grande tre volte l'Italia avendo una superficie di oltre 900.000 chilometri quadrati, non possa essere esaminata con affermazioni generali ed astratte ma con una disamina attenta ed ancorata al singolo caso.

Ad esempio in un recente caso la Suprema Corte (cfr., Cass. Civ., Sezione Sesta, n. 19350 del 2016) ha confermato le decisioni di merito che hanno affermato:

a) che non vi sono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato perchè l'abbandono del Paese d'origine da parte del ricorrente è dovuto all'aspirazione ad un miglioramento delle sue condizioni economiche e non al timore di persecuzioni per i motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e);

b) che non vi sono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, posto che il ricorrente non ha allegato il timore di condanna a morte, torture o minaccia alla sua vita derivanti da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato nel suo paese

c) che non sono sussistenti neanche seri motivi di carattere umanitario, derivanti da obblighi costituzionali o internazionali idonei a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da parte del Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 3, comma 6.

Infatti le decisioni di merito confermate statuiscano che la zona di provenienza non è percorsa da violenza dovuta a "criminalità comune e di matrice terroristica e/o religiosa"; che i timori di pericolo allegati dal richiedente protezione ineriscono ad una questione di natura privata che non può essere annoverata tra i motivi di



persecuzione idonei al riconoscimento dello status di rifugiato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, nè può ricollegarsi a situazioni oggettive del paese di origine tali da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria o il rilascio di un visto per ragioni umanitarie.

Per contro in una circostanziata ed attenta decisione di primo grado (Tribunale Genova, sez. XI, 07/06/2016) con riferimento a caso concreto in esame si osserva che nei più recenti rapporti sullo stato socio politico della Nigeria indicano come persistenti gravi conflitti negli Stati di Fano, Kaduna, Plateau, Yobe e Borno per la significativa presenza del gruppo terroristico islamico Boko Arar e per la contrapposizione il nord musulmano ed il sud cristiano e animista.

Nella decisione si riporta poi una descrizione della conseguenze del conflitto con particolare riguardo al numero di persone che hanno perso la vita in Nigeria ed agli attentati terroristici riscontrati nel paese.

5.2 EDO STATE – NIGERIA

Con particolare riguardo alla zona di provenienza del ricorrente va letta la circostanziata ed attenta decisione di secondo grado (Corte Appello Trieste sezione prima 11.1.2016) si prende in esame un ricorso nella quale si osserva:

“l'appellante contesta la decisione impugnata deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell'art. 14 D.Lgs. n. 251/2007 sul rilievo che la situazione di violenza indiscriminata, tale da porre a repentaglio la vita di civili, richiesta dalla citata norma, sarebbe prospettabile soltanto in alcune aree a Nord e a Nord-Est della Nigeria, che risultano interessate dai sanguinosi attentati da parte degli estremisti facenti capo al gruppo Boko Haram. L'appellante si duole pertanto del fatto che il primo giudice sarebbe incorso in erronee valutazioni in fatto e non si avrebbe rispettato l'obbligo di cooperazione istruttoria, affermando erroneamente che le uniche zone a rischio si collocano a Nord e Nord Est del paese, escludendo quindi la sussistenza di rischi per l'incolumità dei cittadini nelle regioni poste a Sud come quella di origine della richiedente (Delta State) nella quale viene prodotto il petrolio, senza considerare i mutamenti intervenuti in questi ultimi anni documentati dai rapporti internazionali ed omettendo di considerare che autorevoli fonti di informazione attesterebbero



invece, in modo incontrovertibile, una situazione di "violenza indiscriminata" su tutto il territorio della Nigeria caratterizzato "da plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia ed anzi spesso coinvolgenti gli stessi apparati statali al fianco dell'uno o dell'altro gruppo in conflitto" sia di matrice religiosa che di origine economico - politica tali da comportare serio pericolo per l'incolumità dei residenti.

3. Il Collegio ritiene l'appello fondato.

Al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 lett. c) del D-L.vo n. 251/2007, il Collegio ha infatti esaminato le informazioni pervenute in data 24.3.2014 nel procedimento n. 384/2013 R.G. ed acquisite, - ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 25/2008, presso la Commissione Nazionale Asilo.

Nell'ambito di tale procedimento, erano state richieste informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente in Nigeria con particolare riferimento:

- a) al contesto politico sociale dell'Edo State, regione che, come quella di provenienza dell'appellante (Delta State), si trova a Sud del Paese;
- b) all'eventuale grado di diffusione delle violenza in tale zona;
- c) al grado di intervento e controllo delle fronte ad eventuali forme di violenza, se diffusa.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, è emerso che "tra il 2012 - 2013 l'Edo State, è risultato il terzo stato più violento su base pro - capite dell'area del Niger Delta, con 78 incidenti che hanno causato la morte di quasi 200 persone"; che i problemi esistenti in tale regione sono vari: criminalità, rapimenti e violenze domestiche, scontri tra bande, tra sette, tra gruppi politici o tra comunità"; che uno dei più frequenti generi di violenza su base politica che si verificano regolarmente nell'Edo State sono rapine a mano armata e rapimenti; che altri generi di violenza sono costituiti da scontri per rivalità tra culti religiosi; che i perpetratori della violenza sono rappresentati da politici, uomini d'affari, operatori delle società petrolifero, leader di gruppi comunitari e leader dei sindacati, ognuno dei, quali contribuisce alla violenza armata ingaggiando e fornendo armi a giovani disoccupati o corrompendo agenti di sicurezza; che le vittime della violenza sono rappresentate sia da membri delle società produttrici del petrolio sia da persone comuni e, in generale, giovani uomini; che l'eliminazione di tale violenza armata risulta difficile.



Nel citato rapporto della Commissione Nazionale Asilo si segnala che tali dati sono stati tratti:

- dal sito di "Action on Armed Violence" (AOAV)
<http://aoav.org.uk/2013/theviolent-road-Nigeria-southsouth/>;

- dal sito di Fund for Peace - The conflict Bulletin Edo state January 2014

<http://library.fundforpeace.org/library/cungr1410nigeriaconflictbulletin-edo-02a.pdf>;

- NIGERIA WATCH Edo state -violenza ed incidenti - omissis-

Le informazioni sull'intera area del Delta del Niger, risultano facilmente reperibili su siti affidabili, quali quelli del Ministero degli Affari Esteri e di Amnesty International e sono state ampiamente richiamate nell'atto di appello unitamente a quelle relative all'intero Paese: esse hanno dato luogo a una copiosa giurisprudenza di merito favorevole al riconoscimento della protezione-sussidiaria, cui ha aderito questa Corte anche in recenti pronunce (v. sent. n.:470/2015 nella causa n. 769/2013; sentenza n. 530/2015 nella causa n. 25/2014).

Né può essere presa in considerazione la possibilità che la richiedente si trasferisca in altra regione diversa da quella di provenienza, dovendo ribadirsi i principi di cui alla sentenza Cass. Civ. n. 2294/2012 in tema di protezione internazionale dello straniero, secondo cui "il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà i (messa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva".

Tale principio, ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione (sent. n. 8399/2014), non è stato del resto in alcun modo contestato dagli appellati.

In ogni caso, e il rilievo appare assorbente, va rilevato che in Nigeria - che - pacificamente costituisce lo stato di origine della richiedente - effettivamente sussiste, come dedotto e dall'appellante, una violenza indiscriminata e diffusa che coinvolge l'intero territorio, dal Nord al Sud del Paese, teatro di



plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia e, anzi, coinvolgenti gli stessi apparati statali.

Attraverso la consultazione di siti attendibili richiamati dalla stessa appellante e attraverso le informazioni tratte da Internet e da numerosi recenti provvedimenti della giurisprudenza di merito (v. tra gli altri l'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale di Trieste in data 2.11.2013 allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado unitamente alla copia di un quotidiano locale del 20.3.2014; v anche ordinanza Tribunale Trieste di data 8.10.2013 dep. 9.10.2013 nel proc. r.g. n. 2117/2013) è infatti possibile accertare, con riferimento al 2013, l'esistenza di una spirale di violenza che ha mietuto migliaia di vittime dal Nord - Nord Est. e al Centro, del paese in conseguenza degli attacchi e dei sanguinosi attentati del gruppo estremista militante islamico Boko-Haram e degli abusi da parte delle forze di sicurezza; nel Nord Est è stata segnalata la presenza di attacchi contro cristiani; attacchi anche nello stato meridionale (Benin City) e nella regione di Plateau (città di Jos), nel centro del paese, dove sono ricorrenti le violenze etnico religiose; con riferimento al Sud va rilevato che "è solita di nuovo la tensione nella regione del Delta del Niger" dove a partire dal 2009 si è registrata anche una ripresa delle attività dei Guerriglieri del Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger (M END) e ad altri gruppi armati.

Una verifica della situazione - allo stato attuale (2014 - 2015) attraverso il Rapporto 2014 - 2015 di Amnesty International (relativo all'Africa subsahariana ed in particolare alla Nigeria) e al rapporto 2015 relativo a Boko Harem ha permesso al Collegio - di accertare che la situazione di conflitto non solo non- è cessata ma, al contrario, - si è sviluppata con modalità particolarmente violente, - minacciando "la stabilità della più popolosa nazione africana oltre che la pace e la sicurezza dell'intera regione", nel mentre torture e maltrattamenti sono abitualmente praticati anche dai servizi di sicurezza nell'intero paese, ove si assiste a gravi e ripetute violazioni dei diritti umani.

In definitiva, dalle notizie diffuse su diversi siti emerge un allarmante e desolante quadro per la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, in quanto il pericolo per qualsiasi cittadino nigeriano di essere Vittima di attentati, rischia di diventare una condizione costante della sua vita quotidiana: "... ad inizio settembre le forze di polizia hanno lanciato l'allarme seconde cui Boko Haram starebbe pianificando di allargare la propria minaccia terroristica all'intero paese (...) Nelle valutazioni diffuse da queste autorità gli attacchi



terroristici possono avvenire ovunque ed i maggiori centri urbani possono rappresentare un bersaglio privilegiato" (...) Si segnala altresì che in tutta la Nigeria è molto elevato il rischio di sequestri di persona con finalità terroristiche o di riscatto, questi ultimi in particolare nel sud del paese, in alcuni casi conclusisi tragicamente" (v. informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri, www.viaggiaresecuri.it pubblicate il 7.12.2015).

Pertanto la decisione impugnata va riformata essendo ancora attuale la delineata situazione di elevato e qualificato pericolo di essere vittima innocente di atti di violenza indiscriminata connessi ai plurimi conflitti armati che coinvolgono l'intero territorio della Nigeria e sussistendo perciò un potenziale ed attuale rischio per l'incolumità dei cittadini di quel paese, tale da integrare la fattispecie prevista dall'art. 14 lett. c del D.lvo n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ("minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"), con conseguente piena applicabilità del principio di non respingimento.

In presenza della minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si prescinde infatti dalla posizione personale del richiedente, posto che diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato, il principio della personalizzazione della minaccia o del danno non si applica alla protezione sussidiaria ex art. 14. lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 (v. Cass. Civ. 6503/2014; 26887/2013; 8389/2012; 6880/2011).

4. Per tali motivi, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata, va riconosciuta all'appellante la protezione sussidiaria.

6 RIGETTO STATUS RIFUGIATO

In questo caso giudiziario non può essere riconosciuto lo status di "rifugiato" perché va attribuito solo a chi non può fare ritorno nel paese di origine essendo perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, in questo caso lo status di "rifugiato":

- I) non va riconosciuto perché non si può riscontrare diritti umani fondamentali violati;



- II) non va riconosciuto perché non si riescono ad individuare atti - gravi per la loro natura o frequenza - concretino una violazione dei diritti umani fondamentali;
- III) non va riconosciuto perché non si riescono ad individuare misure incidenti sulla persona una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
- IV) non va riconosciuto perché non si riescono ad individuare gli atti di persecuzione che abbiano assunto la forma di:
 - a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
 - b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
 - c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
 - d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
 - e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità;
 - f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia;
- V) non va riconosciuto perché non si riesce ad individuare se gli atti di persecuzione siano stati posti in essere per motivi di persecuzione riconducibili a:
 - a) "razza";
 - b) "religione";
 - c) "nazionalità";
 - d) "particolare gruppo sociale";
 - e) "opinione politica";

In altre parole dalle dichiarazioni del ricorrente e dall'analisi della situazione del paese non emergono profili di persecuzioni e di discriminazioni individuali.

7 ACCOGLIMENTO PROTEZIONE SUSSIDIARIA IN ZONA DI CONFLITTO

Si deve invece ritenere la sussistenza dei presupposti per affermare che nella zona del paese di origine si versi in una situazione di violenza indiscriminata tale da ritenere che al ricorrente debba essere concessa la protezione umanitaria.

Infatti vanno condivise le motivazioni addotte dalla Commissione Territoriale a sostegno del suo provvedimento di rigetto



della domanda di protezione internazionale del ricorrente in ragione della contraddittorietà ed inverosimiglianza delle circostanze riferite e poste alla base della sua istanza che appaiono meramente strumentali e stereotipate nonché della molteplicità di versioni fornite.

Tuttavia si deve prendere atto della situazione del luogo di provenienza come descritto nei provvedimenti giurisprudenziali di merito richiamati e come emerge dalle notizie raccolte sulle riviste specializzate telematiche.

8 SPESE E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

8.1 COMPENSAZIONE DELLE SPESE

La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla integrale compensazione delle spese processuali.

Quindi nulla si dispone non essendosi la pubblica amministrazione costituita.

8.2 ACCOGLIMENTO AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Va precisato che il ricorrente ha formulato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il quale non ha accolto la domanda che è stata quindi reiterata al giudice.

Le stesse ragioni dell'accoglimento rigetto della domanda di protezione internazionale determinano l'accoglimento anche della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato.

8.3 NUOVA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

La domanda di liquidazione, tenuto conto anche del numero degli adempimenti di cancelleria, va per motivi formali ridepositata dal difensore sul portale telematico con tutti gli allegati per consentire il loro inoltro agli uffici finanziari.

DISPOSITIVO

Il Tribunale, I Sezione Civile, Giudice Monocratico, in persona del Magistrato Dott. Giorgio Jachia,

P.Q.M.



così provvede:

- I. dichiara la contumacia del Ministero dell'interno;
- II. accoglie parzialmente il ricorso;
- III. per l'effetto,
- IV. riconosce al ricorrente lo status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;
- V. nulla per le spese processuali.

Si comunichi alle parti.

Decisa in Salerno il 09/10/2016

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

**Il Giudice
Giorgio Jachia**

